

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Adempimenti Iva. Entro lunedì la trasmissione per il secondo trimestre - Il caso operazioni straordinarie

Fusioni e scissioni, doppio invio

Spedizione separata dei dati precedenti e successivi alle riorganizzazioni

Gian Paolo Tosoni

Secondo appuntamento lunedì 18 settembre con il termine della trasmissione telematica delle liquidazioni Iva 2017 e relative ai mesi di aprile, maggio e giugno oppure del secondo trimestre.

Occorre prestare attenzione all'invio delle liquidazioni Iva per i soggetti che sono stati oggetto di operazioni straordinarie nel secondo trimestre 2017.

Le operazioni da considerare sono fusione, scissione, conferimento, successione ereditaria, donazione e cessione di azienda (in questo ultimo caso se con trasferimento del credito Iva); in questi casi in sede di variazione dati Iva presentata ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 633/72, è stata chiusa la partita Iva del dante causa. Quindi la comunicazione dati viene trasmessa dal soggetto che ha ricevuto l'azienda (società incorporante, beneficiaria, società conferitaria, erede, donatario o acquirente).

Come gestire il credito

01 | CHI LO HA INDICATO NEL RIGO VP9

Chi nella prima comunicazione trimestrale lo ha indicato nel rigo VP9 e, nel frattempo, ha deciso di utilizzarlo in compensazione orizzontale, deve ora compilare il rigo VP9 indicando con il segno meno l'ammontare del credito estromesso.

02 | CHI NON L'HA INDICATO NEL RIGO VP9

Chi nella prima comunicazione trimestrale non lo ha indicato poiché intenzionato a utilizzarlo in compensazione orizzontale e ora intende utilizzarlo in detrazione dell'Iva, può riportarlo nella liquidazione "in verticale" indicando nel rigo VP9

soltanto un ramo di azienda trattandosi il credito Iva, egli trasmette le proprie liquidazioni. Una situazione analoga si presenta per le società che partecipano all'Iva di gruppo qualora escano dal gruppo nel corso del secondo trimestre. Infatti per una società con liquidazione trimestrale che fuoriesce dal gruppo nel corso del trimestre, viene trasmessa la comunicazione Iva normale senza indicare la partita Iva della società controllante.

Più semplice è il caso della tenuta delle contabilità separate ex dell'articolo 36 del decreto Iva, sia per facoltà che per obbligo. In questo caso si presenta un unico modulo comprensivo di tutte le operazioni effettuate nel trimestre; soltanto nel caso di separazione obbligatoria con periodicità diversa è necessario presentare due comunicazioni: mensile e trimestrale.

Cassazione. Le scelte aziendali spettano all'imprenditore

Il costo antieconomico non diventa indeducibile

Antonio Iorio

L'opportunità di un costo, e quindi la sua eventuale antieconomicità, non può essere sindacata dall'amministrazione in termini di indeducibilità, perché si tratta di valutazioni della strategia commerciale riservate all'esclusivo giudizio dell'imprenditore.

Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza 21405 depositata ieri.

IL PUNTO

L'amministrazione può sindacare le opzioni solo se ci sono altri elementi che rivelano una finalità estranea alla gestione

Il provvedimento originariamente pattuito. Il provvedimento veniva impugnato dal giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava l'illegittimità della rettifica. L'Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un'errata interpretazione da parte del giudice di appello.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato un orientamento secondo il quale i comportamenti antieconomici rappresentano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che legittimano il recupero a tassazione dei relativi costi.

Nella specie, l'antieconomicità derivava esclusivamente dalla considerazione da parte dell'Agenzia dell'accordo risolutivo sottoscritto tra le società del gruppo che risultava oggettivamente di valore superiore rispetto alla mera prosecuzione del contratto originario.

Transfer pricing

Prezzi bassi? Controprova dalla società

Laura Ambrosi

L'applicazione del valore normale nelle transazioni intra-gruppo non integra una disciplina antielusiva in senso proprio ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico dei prezzi di trasferimento con la conseguenza che la prova gravante sull'amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale in capo al contribuente ma solo l'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo inferiore a quello normale.

Incombe poi sul contribuente l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali.

A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza nr 21410 depositata ieri. Nella specie una società italiana era contestata a vendita ad alcune società collegate di bevande a prezzi inferiori a quelli ritenuti di mercato. Tra le varie eccezioni difensive veniva evidenziato che l'applicabilità della disciplina del transfer pricing presuppone l'intento elusivo con conseguente onere del fisco di provare la superiorità del livello di tassazione in Italia rispetto a quello dei Paesi delle imprese estere.

Fisco e Pa. Correzioni fuori tempo massimo, non sono più valide le esimenti in vigore fino al 24 luglio

Elenchi split payment, contribuenti a rischio

Marco Magrini Benedetto Santacrose

Il dipartimento delle Finanze ha ripubblicato sul proprio sito, del tutto inattesi, due dei quattro elenchi definitivi dei soggetti, diversi dalle Pa, sottoposti all'obbligo dello split payment, valevoli per l'anno 2017, rettificando la pubblicazione del 4 agosto scorso (si veda il Sole-24 Ore di ieri).

della seconda rettifica di quelli definitivi. Il dipartimento ha provveduto alla modifica in conseguenza della necessità di esclusione dagli elenchi due società che non avevano i requisiti previsti dall'articolo 17-ter del Dpr. 633/1972 e dell'inserimento di otto nuove società dove è stata accertata la presenza dei requisiti di applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti.

Gli elenchi definitivi rettificati sono quelli relativi a: - società controllate di diritto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e

la modalità di comunicazione potrebbe risultare più efficace e laddove permetsse immediatamente l'individuazione dei soggetti esclusi di quelli nuovi inseriti ed è auspicabile che così avvenga in futuro, facilitando l'adeguamento dei processi e la rettifica dell'impostazione delle anagrafiche e le scelte operative dei fornitori dei soggetti fuori o dentro lo split payment.

tamenti tenuti dai contribuenti per le fatture, emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l'esigibilità si era verificata dal 1° al 24 luglio 2017.

Per scongiurare responsabilità e rischi di sanzioni in capo ai fornitori, ma anche ai cedentari che erano fuori dagli elenchi e sono stati inseriti o viceversa ricompresi e sono stati esclusi e quindi dal 25 luglio 2017 possono, rispettivamente, avere il posto in essere o essere stati destinatari di operazioni che rientrano nel regime, non resta che affidarsi alla tutela dei principi del contratto del contribuente e della Legge 217 del 2000.

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Impugnazioni. La riforma penale in vigore da agosto ha escluso la possibilità di presentazione in Cassazione

Cancellato il ricorso personale

L'unica strada è l'intervento di un avvocato iscritto all'albo speciale

Giovanni Negri

Non ci sono possibilità di autoricorso in Cassazione. La Corte di cassazione, nella prima sentenza (lan. 42062 della Seconda sezione, depositata ieri) di interpretazione della riforma del processo penale in vigore dall'inizio da agosto, chiarisce che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54 della legge 103 del 2017, deve essere esclusa la possibilità per l'imputato di presentare personalmente ricorso alla Cassazione stessa; possibilità lasciate invece per tutte le altre impugnazioni.

per carenza dei requisiti di forma e di contenuto, a causa della «oggettiva incapacità del ricorrente» di individuare i vizi di legittimità del provvedimento impugnato. Oltretutto in un procedimento a elevato tasso tecnico. Sottotraccia corre poi all'istituzione del divieto correva anche la preoccupazione di evitare un utilizzo improprio della possibilità di ricorso personale, con la possibile redazione dell'atto di impugnazione da parte di un

professionista non iscritto all'albo e la sua formale sottoscrizione da parte dell'interessato. La sentenza ricorda, facendo riferimento anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che l'esclusione dell'autoricorso "non deve essere letta come una limitazione dell'esercizio di un pieno diritto di impugnazione, visto che questo può essere realizzato attraverso l'aiuto tecnico di un difensore legittimato. Per questo non si configura una espressione di irragionevolezza tale da fondare una questione di legittimità costituzionale.

Ed è stata la stessa Cassazione a ribadire, in più occasioni, che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato per le varie fasi e tipologie di processi. Nessun problema poi se si allarga la prospettiva e si prende in considerazione quanto richiesto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte europea, infatti, pur riconoscendo a ogni imputato il diritto di difendersi personalmente, tuttavia non ne ha precisato le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati la definizione degli strumenti che meglio permettono al sistema giudiziario di renderlo effettivo.

Così, anche quando una norma espressamente ammetteva la presentazione personale del ricorso, come nel caso approvato in Cassazione che riguardava un'impugnazione in materia di mandato di arresto europeo, disciplinata dalla legge n. 69 del 2005, questa può essere abrogata da una misura successiva e incompatibile.

Notariato. Le indicazioni dello Studio n. 4-2017/C

Usucapione accertata anche con atto notarile

Angelo Busani

Da quando è stata resa espressamente possibile la trascrizione nei Registri immobiliari dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione (articolo 2643, n. 12-bis, del Codice civile, introdotto dal Dl 69/2013) si rende legittima la stipula di un atto di accertamento dell'intervenuta usucapione al di fuori del procedimento di conciliazione e, quindi, mediante un atto notarile da trascrivere nei Registri immobiliari. È questo l'esito a cui giunge uno Studio (il n. 4-2017/C) di recente diffuso dal Consiglio nazionale del notariato.

A una risposta in quest'ultimo senso si giunge osservando che l'attività del mediatore consiste nel conciliare gli interessi delle parti in contesa, ma che, una volta avvenuta la conciliazione, il contratto che le parti stipulano non è diverso da quello che esse avrebbero potuto concludere autonomamente senza il contributo del mediatore.

In altre parole, l'accordo di conciliazione, qualunque sia il procedimento che ne ha determinato la conclusione mantiene pur sempre la sua caratteristica di essere un negozio frutto dell'espressione dell'autonomia privata: il mediatore, infatti, si limita ad assistere le parti o, al più, ad effettuare una proposta la cui formulazione non può comunque sorgere il dubbio che l'accordo sia riferibile esclusivamente alla volontà delle parti. Appare dunque indubbio che la redazione dell'accordo non appartiene al mediatore, bensì alle parti direttamente o tramite il proprio legale; al mediatore spetta "solo" il compito di verificare che quanto le parti hanno dichiarato nell'accordo corrisponde effettivamente alle volontà da loro espresse nella fase negoziale, nonché certificare l'avvenuto accordo.

Formazione. Via libera del Garante privacy al sistema per certificare la presenza

Foto per l'avvocato che fa il corso online

Antonello Cherchi

In arrivo misure più stringenti per verificare l'identità degli avvocati che partecipano ai corsi di formazioni in streaming. Il Garante della privacy ha, infatti, dato il via libera al sistema che consente di scattare a intervalli di tempo casuali le foto di chi partecipa al corso online e di confrontarle poi con quella inserita nella scheda di iscrizione.

avere la certezza che il corso sia effettivamente seguito dal professionista a cui poi vengono attribuiti i crediti formativi. Certezza che, al momento, non può essere garantita dai criteri fissati nel regolamento per la formazione continua messo a punto dal Consiglio nazionale forense nel luglio 2014. Lì, infatti, si prevede che, per evitare scambi di

persona, vengano poste al partecipante due domande a sorpresa durante ogni ora di lezione. Con il nuovo sistema, invece, sullo schermo del computer dell'avvocato comparirà, due volte ogni ora di lezione e secondo intervalli casuali, un avviso con scritto «clicca qui per trasmettere l'immagine del tuo volto». Immagine che il professionista invierà attraverso la webcam. Al termine del corso, le immagini trasmesse saranno inserite, insieme al diagramma di connessione (la rappresentazione grafica degli accessi all'aula virtuale), all'interno di schede personali per poi essere confrontate con la copia del do-

cumento di identità consegnato dal legale al momento dell'iscrizione all'evento. I dati così raccolti saranno conservati per cinque anni e poi eliminati definitivamente. Il Garante, appurato che le procedure non comportano un trattamento di dati biometrici, ha raccomandato alla società che ha sviluppato il nuovo sistema di fornire agli avvocati partecipanti ai corsi di formazione un'informativa specifica e articolata sul modo di acquisizione e di utilizzo delle foto e ha, inoltre, imposto, di chiedere loro uno specifico consenso informato.

Tar Lazio. Un round ai sindaci

Comuni, si riapre il caso-rimborsi spese giudiziarie

Gianni Trovati

Si riapre, proprio mentre sembrava avviata alla definizione, la storia infinita dei rimborsi statali per le spese di funzionamento dei tribunali anticipate fino al 2015 dai Comuni, e mai compensate dal ministero della Giustizia. A fermare il meccanismo rimborsi forfettari previsti per i Comuni interessati in quanto sedi di uffici giudiziari è l'ordinanza 4809/2017 del Tar Lazio, che sospende il decreto di Palazzo Chigi di marzo con cui si era avviata la macchina.

In pratica, la manovra dell'anno scorso e il decreto attuativo mettevano a disposizione 300 milioni; entro il 30 settembre i sindaci avrebbero dovuto presentare la richiesta per accedere ai fondi, che sarebbero stati distribuiti in proporzione ai buchi di ogni ente erateizzati in 30 anni. La cifra però non è mai stata digerita dagli amministratori, che parlano di arretrati da 700 milioni anziché 300 e hanno ingaggiato battaglia. Di qui il ricorso presentato da Ascoli Piceno, così come da altre città come Torino e Bologna, che ha prodotto la sospensiva. Per chiedere i rimborsi, infatti, i comuni avrebbero dovuto rinunciare entro fine mese a ogni contenzioso sul tema: clausola che il Tar giudica lesiva dei diritti di difesa. Il giudizio di merito arriverà a luglio 2018, ma la partita politica in vista della manovra si riaccenderà a brevisimo.

IL CONTRATTO

L'accordo raggiunto senza il procedimento di conciliazione va trascritto in un atto e depositato nel Registro



SUL NUMERO DI LUNEDÌ Super-pioggie, il condominio non paga l'allagamento

di Enrico Bronzo

Il condominio non risponde per l'allagamento delle cantine se la pioggia è particolarmente abbondante e sufficiente a determinare l'evento a prescindere dalle condizioni delle fognature.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi